

**FORNITURA BIENNALE DI PNEUMATICI  
SERVIZIO DI ASSISTENZA**

**Capitolato Speciale  
di Appalto**

## INDICE

<b>ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO – OPZIONE- QUINTO D'OBBLIGO .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE .....</b>	<b>3</b>
<b>ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 4 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....</b>	<b>5</b>
<b>ART. 6 – CAUZIONI .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 7 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE .....</b>	<b>7</b>
<b>ART. 8 - AVVALIMENTO .....</b>	<b>8</b>
<b>ART. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO .....</b>	<b>9</b>
<b>ART. 10 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO .....</b>	<b>10</b>
10.1 – Responsabile del procedimento.....	10
10.2 – Direttore dell'Esecuzione (DE) .....	10
<b>ART. 11 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA .....</b>	<b>11</b>
<b>ART. 12 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO.....</b>	<b>11</b>
12.1 Esecuzione della fornitura.....	11
12.2 Esecuzione del servizio di assistenza.....	12
<b>ART. 13 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO –PAGAMENTI– FATTURAZIONE .....</b>	<b>12</b>
<b>ART. 14 - REVISIONE PREZZI.....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 15 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO .....</b>	<b>13</b>
<b>ART. 16 – PENALI.....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 18 - SUBAPPALTO .....</b>	<b>15</b>
<b>ART. 19 - RISOLUZIONE E RECESSO.....</b>	<b>15</b>
19.1 Risoluzione .....	15
19.2 Recesso.....	17
<b>ART. 20 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....</b>	<b>17</b>
<b>ART. 21 - DISPOSIZIONE FINALE.....</b>	<b>17</b>

## ART. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO – OPZIONE- QUINTO D'OBLIGO

Costituisce oggetto del presente appalto, diviso in due lotti, la fornitura di pneumatici e camere d'aria per i veicoli nella disponibilità di ASIA – Napoli SpA (d'ora in avanti denominata ASIA) – Lotto 1, nonché il servizio di assistenza pneumatici – Lotto 2, per un periodo di 24 mesi.

ASIA si riserva di richiedere, per ogni lotto, alle imprese aggiudicatrici la prosecuzione dell'appalto per un periodo ulteriore massimo di 12 mesi. Tale opzione potrà essere esercitata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.

ASIA si riserva la facoltà insindacabile di variare la quantità dell'appalto entro il limite del 20% in più o in meno e ciò fermi ed invariati i prezzi di aggiudicazione.

Qualora alla scadenza dell'appalto l'ASIA non avesse ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, l'appaltatore è tenuto a garantire, in proroga (cd. proroga tecnica) e nei termini massimi consentiti dalla normativa vigente, la fornitura per il tempo necessario fino alla data di subentro da parte della nuova aggiudicataria ed alle medesime condizioni previste nel contratto, su richiesta scritta dell'ASIA e comunque per un periodo massimo di sei mesi.

Il contratto avrà efficacia per tutta la durata (24 mesi) dell'appalto a decorrere dalla data di effettivo inizio, previsto presumibilmente per il 01/07/13. In particolare per la fornitura di cui al Lotto 1 - a decorrere dalla data di emissione del primo degli ordinativi di cui al successivo art. 14, per il servizio di cui al Lotto 2 - dalla data di effettivo inizio risultante da un apposito verbale debitamente sottoscritto da un rappresentante dell'ASIA e da un rappresentante dell'Impresa aggiudicataria.

## ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE

Le caratteristiche tecniche degli pneumatici (con l'indicazione delle marche fornibili) sono contenute nell'*Allegato "A"*. Il fabbisogno annuale degli stessi pneumatici (con indicazione dei modelli e del relativo prezzo di listino) è contenuto nell'*Allegato "B"*. **Le previsioni di acquisto contenute nel citato allegato devono ritenersi meramente indicative e non impegnative per ASIA, la quale si riserva sia di non acquistare tutte le tipologie di pneumatici sia di acquistare quantitativi diversi da quelli indicati nell'elenco di cui all'Allegato "B"**.

Il disciplinare relativo al servizio di assistenza pneumatici, nonché la tipologia di automezzi costituenti il parco veicolare di ASIA è contenuto nell'*Allegato "C"*. Il parco veicolare è da considerarsi **meramente**

indicativo e potrà subire modifiche nel corso dell'appalto. All'impresa aggiudicataria verranno riconosciuti adeguamenti del corrispettivo secondo le modalità indicate al successivo art. 14.

### **ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO**

L'importo stimato a base di gara per il **lotto 1 – fornitura pneumatici** - è di **€ 942.125,34 oltre IVA** di cui € 483.141,20 per la fornitura di 24 mesi, € 241.570,60 per l'opzione, € 96.628,24 per il quinto d'obbligo ed € 120.785,30 per la c.d. proroga tecnica. Si precisa che il suddetto importo è comprensivo del servizio di ritiro delle carcasse degli pneumatici fuori uso (PFU), da smaltire in ossequio alla normativa vigente (vedi anche *Allegato "A"*)

L'importo stimato a base di gara per il **lotto 2 – servizio di assistenza pneumatici** - è di **€ 664.560,00 oltre IVA** di cui € 340.800,00 per il servizio di 24 mesi ed € 170.400,00 per l'opzione, € 68.160,00 per il quinto d'obbligo ed € 85.200,00 per la c.d. proroga tecnica.

L'importo complessivo stimato a base di gara è di **€ 1.606.685,34 oltre IVA** di cui € 823.941,20 per l'appalto di 24 mesi, € 411.970,60 per l'opzione, € 164.788,24 per il quinto d'obbligo ed € 205.985,30 per la c.d. proroga tecnica.

### **ART. 4 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

La fornitura sarà affidata mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA n. 832 del 28/02/2013 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06.

L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo, per singoli lotti, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA aggiudicherà, per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida.

Ciascuna impresa concorrente potrà presentare offerta per entrambi i lotti ma risultare aggiudicataria di un solo lotto. Nel caso che una Impresa avesse offerto il massimo ribasso in più lotti, l'ASIA si riserva di aggiudicare all'Impresa stessa quel lotto, per il quale essa abbia presentato un'offerta che garantendo l'assegnazione di entrambi i lotti, faccia risultare più basso il costo complessivo dell'appalto.

Nell'ipotesi di presenza di due o più offerte identiche il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore

impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. In caso di offerta migliorativa si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola nuova offerta. L'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della commissione aggiudicatrice.

In presenza di n. 5 o più offerte valide, la Commissione di gara provvederà a segnalare al Responsabile del Procedimento le offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Qualora nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi fossero più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara rimetterà gli atti al Responsabile del Procedimento. Effettuate le opportune verifiche ed adottati i consequenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06, nonché dal D.P.R. n. 207/2010, la Commissione di gara, di nuovo in seduta pubblica, dichiarerà l'aggiudicazione provvisoria. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, potrà essere valutata la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente nelle modalità ed entro i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 88 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

## **ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – **entro e non oltre il termine indicato nel bando di gara, un plico**, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 267/ACU/2013 FORNITURA DI PNEUMATICI E SERVIZIO DI ASSISTENZA LOTTO/I \_\_\_\_\_(indicare quale)”**. Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dal Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del

plico consegnato al vettore prescelto. Il plico dovrà contenere al suo interno almeno 2 buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA "A" e BUSTA "B –lotto\_\_\_".

La **Busta "A"**, recante la dicitura **"GARA N. 267/ACU/2013 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e TECNICA"**, dovrà contenere:

- a) la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;
- b) la documentazione di cui al punto III.2.2. del bando di gara;
- c) la documentazione di cui al punto III.2.3. del bando di gara;
- d) copia della nostra **Nota informativa** debitamente firmata per accettazione;

In caso di partecipazione al LOTTO 2, la busta "A" dovrà contenere, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti a),b), c) e d):

- e) apposita dichiarazione resa, preferibilmente, mediante il **mod. Piano di sicurezza- Quadro dei pericoli e dei rischi**;
- f) copia del nostro **DUVRI** timbrato e firmato in ogni pagina, in segno di accettazione, dal legale rappresentante dell'impresa partecipante;
- g) modello di scheda tecnica che l'impresa concorrente intende adottare per la gestione del servizio in conformità a quanto previsto nell'Allegato "C".

La **Busta "B"**, recante la dicitura **"GARA N. 267/ACU/2013 – OFFERTA ECONOMICA LOTTO\_\_\_ (indicare quale)".** L'impresa concorrente dovrà presentare tante buste B per quanti sono i lotti a cui intende partecipare. Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA**, indicando – relativamente al lotto 1 - il ribasso unico sul listino riportato nell'Allegato "B" e – relativamente al lotto 2 – il ribasso unico sull'importo a base di gara indicato all'art. 1 del presente CSA. L'impresa dovrà produrre dichiarazione del ribasso offerto da indicare in percentuale, sia in cifre che in lettere, datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. La percentuale dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA. Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni. L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte. Nel medesimo Modello 2, l'impresa concorrente dovrà compilare anche la parte relativa agli elementi costitutivi dell'offerta al solo fine di valutarne la congruità. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/06 le indicazioni dell'impresa concorrente consentiranno una prima verifica della congruità delle offerte presentate.

Infine, al suddetto Modello 2 dovrà necessariamente essere allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello “SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA”**.

La compilazione dell'offerta rimane ad esclusiva responsabilità dell'impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scrittura o altro, non potranno essere eccepiti dall'impresa medesima.

## **ART. 6 – CAUZIONI**

L'offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara. Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, “l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti”.

In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l'Impresa aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia definitiva di cui trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie (provvisoria e definitiva) dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

## **ART. 7 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE**



ISO 9001 - Cert. n.285110





Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

**L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese.**

A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del suindicato decreto, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti ai punti III.2.1) lett. a), b), c) ed f) e III.2.2) del Bando di gara; i requisiti di cui al punto III.2.3), dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso. La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 6.

I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre – ai soli fini di economia procedurale - la documentazione di cui al punto III.2.1) del Bando di gara, l'autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, nonché apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità.

## **ART. 8 - AVVALIMENTO**

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico - finanziari ovvero tecnico - organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.



ISO 9001 - Cert. n.28510





## ART. 9 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L'aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06, nonché dell'art. 4 del presente CSA.

Entro il termine indicato contestualmente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva l'impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art.6 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 13;
- b) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- c) (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
- d) le **coordinate bancarie** (codice IBAN) del conto corrente dedicato di cui alla L.136/2010 entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione;
- e) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato;
- f) nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre:

- g) indicare il responsabile della fornitura/servizio con recapito del telefono, radiomobile fax ed e-mail.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti.

Ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**), decorsi i termini di legge, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all'appalto, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

l'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione nei confronti della prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, c. 35, della Legge n. 221 del 17.12.2012, si comunica che le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario e/o aggiudicatari, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

## **ART. 10 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO**

### **10.1 – Responsabile del procedimento**

I Responsabili del Procedimento (RP), ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06 sono:

- 1. per la sola fase dell'evidenza pubblica, il funzionario indicato nel Bando di Gara.
- 2. per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata, saranno:
  - lotto 1 il dott. F. Coppola, Direttore Acquisti
  - lotto 2 il dott. C. Lupoli, Direttore Operativo.

### **10.2 – Direttore dell'Esecuzione(DE)**

Il DE relativamente al lotto n. 1 (fornitura) per conto di ASIA è il sig. F. Avolio.

Il DE relativamente al lotto n. 2 (servizio di assistenza) per conto di ASIA è il sig. L. Di Mauro.

Al responsabile (DE) dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il contratto. Il RS avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda la fornitura di cui trattasi, il responsabile della impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 11. A questi è affidato, ai sensi degli artt. 299 e ss. del d.P.R. 207/2010, il compito di sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali. Il RS in particolare, potrà comminare eventuali penali come previsto al successivo art. 16.

## **ART. 11 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA**

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente dell'ASIA nei rapporti con la impresa aggiudicataria ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento della fornitura. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'email. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email. Il responsabile della fornitura è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto.

## **ART. 12 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

### **12.1 Esecuzione della fornitura**

L'ASIA provvederà a richiedere all'impresa aggiudicataria le singole parti della fornitura di cui al lotto 1 a mezzo di ordinativo. I pneumatici nuovi dovranno essere di prima scelta e riconoscibili dalla stampigliatura della scritta sullo pneumatico:

***“A.S.I.A. – NA SPA”***

Gli pneumatici dovranno essere consegnati, franco destino, al Magazzino di ASIA, sito in via Luigi Volpicella, 315 – Napoli salvo diversa indicazione scritta, entro il termine di 7 giorni dalla ricezione dell'ordinativo di cui al presente articolo. I giorni di consegna sono da intendersi come giorni naturali (solari, compresi i festivi e prefestivi). Le consegne dovranno essere effettuate previo accordo col Responsabile del Magazzino di ASIA. La consegna non sarà accettata, in tutto o in parte, nel caso in cui gli pneumatici non dovessero riportare la suddetta scritta marchiata a fuoco.

## **12.2 Esecuzione del servizio di assistenza**

Si veda l'Allegato "C"

## **ART. 13 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO –PAGAMENTI– FATTURAZIONE**

LOTTO 1. I pagamenti saranno effettuati, per singolo ordinativo a 60 gg. fine mese dalla data di emissione della fattura. L'impresa potrà emettere fattura relativa agli pneumatici effettivamente forniti alla fine di ogni mese del periodo di consegna. **Il prezzo di ogni singolo pneumatico, si intende comprensivo della punzonatura prevista nell'Allegato "A".**

LOTTO 2. Il pagamento del corrispettivo, avverrà, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, con cadenza mensile ed entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura emessa per un valore pari ad 1/24 del prezzo di aggiudicazione. Quest'ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione.

Il pagamento è in ogni caso subordinato alla acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (**DURC**) rilasciato da INPS/INAIL ed acquisito dalla stazione appaltante.

L'ASIA si riserva, con semplice preavviso scritto inoltrato ai recapiti di cui al precedente art. 14, di visionare e, a proprio insindacabile giudizio, di estrarre copia (nel rispetto del D. Lgs. 196/2003) direttamente presso le sedi delle Imprese aggiudicatrici, di tutta la documentazione afferente la corretta gestione contrattuale, normativa, amministrativa ed operativa del personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 4 c. 3 del D.P.R. 207/2010, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione e verifica del DURC.

I pagamenti verranno effettuati, **al netto** delle eventuali penali, **esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.**

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 6 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione

comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

La fattura dovrà essere intestata ad A.S.I.A. – Napoli SpA, Via L. Volpicella, 315 80147 NAPOLI, ed inviata presso la Direzione Amministrativa sita in Via ANTINIANA, 2/A 80078 POZZUOLI (NA). Si precisa che la fattura dovrà riportare il numero d'ordine corrispondente, il codice dell'articolo (CODAR) nel caso della fornitura, nonché il CIG di gara obbligatorio ai fini del pagamento.

#### **ART. 14 - REVISIONE PREZZI**

A partire dal 13° mese dalla stipula del contratto l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei dati di cui all'art.7, c. 4 lett. c) e c. 5 del citato Decreto. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'*indice di variazione prezzi alla produzione dei prodotti industriali* relativi al settore CG (Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi)- mercato interno- periodo di riferimento 30/04/2013, pubblicato dall'ISTAT. Alla scadenza del 24° mese l'ASIA provvederà, nell'ipotesi di esercizio dell'opzione ad un ulteriore adeguamento.

In aggiunta a quanto sopra indicato e con riferimento al solo lotto 2, in caso di incremento del parco autocarrato di cui all'Allegato "C" in misura superiore al 10%, verranno riconosciuti i seguenti adeguamenti sul canone mensile:

- a) € 10,00 per ogni automezzo di cui all'art. 1 lett. a) dell'Allegato "C";
- b) € 6,00 per ogni automezzo di cui all'art. 1 lett. b) dell'Allegato "C";
- c) € 4,00 per ogni automezzo di cui all'art. 1 lett. c) dell'Allegato "C".

#### **ART. 15 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO**

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione dell'appalto, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

**Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'azienda appaltatrice/aggiudicataria. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.**

## **ART. 16 – PENALI**

Nelle ipotesi che si verifichino cause di forza maggiore che si prevede possa produrre ritardi nell'espletamento della fornitura, l'impresa aggiudicataria, pena decadenza dal diritto di eccezione, dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata all'ASIA che, previo accertamenti del caso, concorderà con l'impresa eventuali proroghe. Eventuali proroghe all'intervento avranno il solo scopo di esonerare l'impresa dalle penalità di cui al presente articolo, per cui la stessa non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura. L'ASIA applicherà penali nelle seguenti ipotesi:

### **LOTTO 1**

Nel caso di ritardi rispetto ai termini di consegna, saranno applicate a carico della ditta le seguenti penalità:

- a) per **ogni giorno** solare di ritardo dal termine prima definito (art.12 CSA) e **fino al 10°** giorno compreso, lo 0,5 % dell'importo relativo alla parte di fornitura non consegnata;
- b) **dall'11° giorno e fino al 20° giorno** solare di ritardo compreso, l'1% dell'importo relativo alla parte di fornitura non consegnata;
- c) **oltre i 20 gg.** di ritardo nella consegna l'ASIA si riserva di risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 19.

### **LOTTO 2**

In caso di ritardato ingiustificato intervento nei termini stabiliti nell'Allegato "C", saranno applicate le seguenti penalità, salvo che le macchine siano già state impegnate per i servizi richiesti da ASIA in pari data e nello stesso orario:

- a) € 20,00 per i primi 30 minuti di ritardo;

- b) Trascorsi inutilmente ulteriori 30 minuti oltre i termini previsti l'ASIA ha la facoltà insindacabile di richiedere ad altra ditta intervento di soccorso, in danno della ditta inadempiente cui sarà addebitato il maggior costo eventualmente emergente nonché la penale di € 50,00;
- c) In caso di effettuazione parziale dello screening di cui all'Allegato "C" saranno comminate, per ogni automezzo per il quale non sia stata effettuata la verifica completa prevista, le seguenti penali divise per tipologia di automezzo :
- per ogni automezzo di grossa portata € 6,00;
  - per ogni automezzo di media portata € 4,00;
  - per ogni automezzo di piccola portata € 2,00.
- d) Nel caso il numero complessivo degli automezzi per il quale non sia stato effettuato lo screening trimestrale sia superiore al 70% del totale degli automezzi di GP, MP e PP la verifica sarà considerato come non effettuata per cui sarà comminata una penale pari ad € 3.000,00.

## **ART. 17 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 19.1 del presente CSA.

## **ART. 18 - SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

## **ART. 19 - RISOLUZIONE E RECESSO**

### **19.1 Risoluzione**



ISO 9001 - Cert. n.285110





L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- b) vengano accertate da parte dell'ASIA e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni di gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 17 e 18 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- d) per mancato rinnovo delle **autorizzazioni** previste dalla normativa vigente per lo svolgimento della fornitura di cui trattasi;
- e) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- f) nelle ipotesi di cui alla legge 136/2010 per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, nonché nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, per quanto compatibili con la nuova normativa;
- g) qualora a carico dell'impresa venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo;
- h) nelle ipotesi previste dall'art. 16 lotto 1 lett.c);
- i) qualora l'aggiudicataria non rispetti la normativa ambientale vigente in materia di smaltimento pneumatici;
- j) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione, anche mediante semplice nota scritta, all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare la fornitura di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alle lett. f) e g) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità.**

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

### **19.2 Recesso**

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere:

- a) unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo **pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo**;
- b) ai sensi della L.135/2012 nel caso la CONSIP dovesse stipulare convenzioni i cui parametri siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e nel caso in cui l'Impresa aggiudicataria non acconsentisse ad un adeguamento delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art.26 c.3 della L.488/99. In tal caso all'Impresa aggiudicataria saranno pagate le forniture realizzate ed i servizi erogati nonché **un decimo di quelle ancora da effettuare**.

In entrambi i casi l'Impresa rinuncia, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

### **ART. 20 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE**

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

### **ART. 21 - DISPOSIZIONE FINALE**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.



ISO 9001 - Cert. n.285110

